

Studio Legale Associato
Avv. Vito Cosentino - Avv. Mario Vaccarella
Via Tisia Ronco II n. 1/B - 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931 483692

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza di notifica ex art.151 c.p.c.

Per la prof.ssa **Karin Stracquadanio** (STRKRN76M58I754S) nata a Siracusa il 18/08/1976 ed ivi residente nella via Riviera Dionisio Il Grande n. 179, rappresentata e difesa dai sottoscritti avv.ti Vito Cosentino (CSNVTI72H12C351M) e Mario Vaccarella (VCCMRA72S10I754F) - i quali indicano per le comunicazioni di cancelleria le pec avv.vitocosentino@pecsr.it e avv.mariovaccarella@pecsr.it oppure il fax 0931483692 - presso il cui studio, nella via Tisia Ronco II n. 1/B in Siracusa, è elettivamente domiciliata, in virtù di separata procura in calce al presente atto;

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588),

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA
ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI
ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, ALLA VALUTAZIONE ED ALLA
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE ANNI
2017/18 E SEGUENTI DEL SERVIZIO D'INSEGNAMENTO PRESTATO IN ISTITUTO
SCOLASTICO PARITARIO DALL'A.S. 2011/2012 ALL'A.S. 2015/2016 E PER LA
CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ADOZIONE DI OGNI CONSEGUENTE
ADEMPIMENTO

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente abilitata nella classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (ex A071 - Tecnologie e Disegno Tecnico), in relazione alla quale, dopo anni di insegnamento non di ruolo, è stata assunta l'1 settembre 2015 con il piano



straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, in fase C da GAE, nella provincia di Siracusa all'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado I.I.S.S. "Nervi" di Lentini, sez. associata di Carlentini (SR), ove ha svolto l'anno di prova. (cfr doc.1 e 2)

Con la mobilità straordinaria 2016/17 veniva trasferita/assegnata in ruolo erroneamente a Ravenna presso l'ambito 16 della Provincia di Reggio Emilia, con conferimento di incarico triennale (2016/17 - 2017/18 - 2018/19) presso l'Istituto "Nullo Baldini" di Ravenna. (cfr doc. 3 e 4)

Sede ove è tutt'ora in ruolo e dove non ha preso servizio solo perché in interdizione per gravidanza nell'a.s. 2016/2017 e destinataria (con provvedimento del 31.8.2017) di "assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune" per il corrente a.s. 2017/2018, su spezzoni di cattedra presso gli Istituti Superiori Einaudi di Siracusa, Nervi di Lentini e Carlentini ove provvisoriamente sta prestando servizio, ciò che radica la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. c.p.c.. (cfr. doc. 5 e 6)

Decorso il corrente a.s., in difetto del riconoscimento che si chiede con il presente ricorso, dovrà, quindi, prendere servizio a Ravenna ovvero a 1.187,4 Km di distanza dalla residenza familiare e conseguentemente dai figli minori Tancredi, Oscar ed Ettore e dal marito impossibilitato a seguirla per ragioni di lavoro (cfr. doc.7, 8 e 9)

Con la mobilità 2017/2018 la ricorrente, sperava, dopo le tribolazioni dell'anno precedente, di poter finalmente rientrare in titolarità in provincia di Siracusa o comunque in una sede prossima alla residenza familiare; alla propria domanda veniva assegnato un punteggio di base di p. 24 + 6 p. per il ricongiungimento con il comune di residenza, in quanto erroneamente non le venivano attribuiti i punti (ulteriori 24) spettanti per il servizio, debitamente ed espressamente indicato in domanda di mobilità, svolto DALL'A.S. 2011/2012 ALL'A.S. 2014/2015 (4 anni ininterrotti nella misura di legge tutti sulla medesima materia di insegnamento) presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa e di conseguenza non otteneva il



trasferimento/assegnazione sperato negli ambiti della provincia di Siracusa o comunque in una sede prossima alla residenza familiare, come specificatamente richiesti in domanda di mobilità. (cfr doc.10, 10 bis, 11)

Il punteggio correttamente attribuito avrebbe quindi dovuto essere pari a p. 48 + 6 p. per il ricongiungimento al comune di residenza, per complessivi 54 punti.

1. Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.Lvo n.244/97, attualmente in vigore e prevedono che:

art462: "3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'art.463, con osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti";

art. 463, comma 1: "I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

Nella norma primaria venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da O.M. di pari data) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto. (cfr doc.12 e 13)

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L. 107/2015, vengono tratteggiati alcuni principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.



In maldestra applicazione delle fonti di rango primario, nella sezione “Note Comuni”, appendice del medesimo C.C.N.I., si rintraccia l’inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della ratio delle fonti primarie di seguito evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

2. ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2017/18 DEL 11/4/2017 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

*“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali c) e nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del t.u.)”.*

NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l’inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali c) e nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del t.u.)”. (cfr doc.12)

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.



Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08). (cfr doc. 14, 15 e 16)

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n°62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione (*"agli effetti della carriera"*) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole *"pareggiate"* e *"parificate"*: sul punto, come confermato in giurisprudenza (anche di codesta sezione – doc. 17 b), il risalente testo normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".* (cfr doc.17 a, b, c, d, e, f, g, h- giurisprudenza)

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come da ultimo anche quelle allegate al bando di concorso del 23.2.2016. (cfr doc.17 a, b, c, d, e, f, g, h- giurisprudenza)



La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. lgs 247/1994”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa”* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002). (cfr doc.17 a, b, c, d, e, f, g, h- giurisprudenza)

A chiosa vale richiamare l’inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermatrice della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge. (cfr doc. 14, 15 e 16)

La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

La giurisprudenza - anche di codesta sezione lavoro - intervenuta in materia, infatti, chiamata a pronunciarsi sulla identica (ed illegittima) disposizione pattizia contenuta nello speculare CCNI della mobilità 2016/2017, non ha mancato di precisare specificatamente che “tale ultima previsione (*“Note Comuni” riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI nella parte in cui prevedono che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”), contrasta con le disposizioni di legge menzionate e che pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ult. Cpv del D.lgs. 165/01 (*“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e comma 3 quinquies* (*“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli**



1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del D.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata”. (cfr doc.17 a, b, c, d, e, f, g, h- giurisprudenza)

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento e all’assegnazione spettante invocata dalla ricorrente sarà bastevole, ove l’adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

2.1 SUL DISCENDENTE DIRITTO ALLA VALUTAZIONE ED AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO ED AL TRASFERIMENTO CON LA CONSEQUENZIALE ASSEGNAZIONE INVOCATA DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l’art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 333/01, stabilisce - come detto - che: “*i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.

Ciò che la ricorrente, con preventivo atto di ricorso/reclamo inoltrato all’amministrazione resistente ha formalmente richiesto nei termini che seguono: “...**RECLAMA¹** avverso l’erronea valutazione della domanda in oggetto in quanto tra i dati non sono stati **considerati e conteggiati i sotto elencati periodi pre-ruolo prestati presso l’istituto paritario “S.Maria” di Siracusa...**” (cfr doc.18)



Ricorso/reclamo che l'Amministrazione ha riscontrato negativamente pur senza contestare il requisito posseduto dalla ricorrente (effettività del servizio paritario prestato), ma incurante del diffuso orientamento giurisprudenziale già formati sulla questione. (cfr doc.19)

Non resta altro da chiarire, quindi, come i servizi predetti risultassero, analiticamente allegati e descritti dalla prof.ssa STRAQUADANIO proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: gli stessi hanno formato oggetto di analitica indicazione in seno alla domanda di mobilità, nell'apposito allegato D destinato, per l'appunto, alla elencazione dei servizi dichiarati ed il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente. (Cfr. doc. 10 e 10 bis)

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede della natura indubitabilmente e pacificamente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio non valutato.

Nella fattispecie, come si evince dalla relativa certificazione, la scuola media "S. Maria" ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n.2280 del 27.05.1947; il Liceo scientifico "S. Maria" ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n. 274 del 25.05.1968; l'Istituto tecnico e commerciale e per geometri ha ricevuto il riconoscimento legale con Decr. Ass. Reg. alla P.I. n. 638 del 23.04.1969. (cfr doc. 20 e 21)

Ancora come si evince dalla detta certificazione, la scuola media, il Liceo scientifico, l'Istituto tecnico commerciale e l'Istituto tecnico per geometri, già legalmente riconosciuti, ai sensi della L.62/2000, hanno ottenuto lo status di scuola paritaria a partire dall'anno scolastico 2000/2001, con decreto dell'Assessorato Regionale della P.I. n. 166/8 del 16.5.2001. (cfr doc. 20 e 21)

E la descrizione analitica dei predetti servizi, come già evidenziato, è stata resa dalla ricorrente in seno all'apposito allegato D alla domanda di mobilità 2017/18. (Cfr. doc 10 e 10 bis)



Non residuano dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente dalla sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare. (doc.12)

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità. (cfr doc.17 a, b, c, d, e, f, g, h- giurisprudenza)

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su identiche questioni (come anticipato e documentato, anche di codesta sezione lavoro) non ha esitato ad accogliere le medesime istanze oggi proposte dalla Prof.ssa Straquadanio (**a: Tribunale di Palermo, sezione lavoro**, Sentenza n. 2124 del 2017; **b: Tribunale di Siracusa, sezione lavoro**, ordinanza cautelare del 14/07/2017, RG n. 2634/2016 - 1; **c: Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro**, ordinanza cautelare dell'11/07/2016, R.G.L. n°535/16; **d: Tribunale di Milano, Sez. lavoro**, ordinanza cautelare del 20/07/16, R.G. n°6202/16; **e: Tribunale di Napoli, Sez. ferie lavoro**, ordinanza cautelare del 06/09/16, n°16877/16, R.G. n°17451/16; **f: Tribunale di Lecce, sez. lavoro**, ordinanza cautelare del 04.11.2016, n.47107, R.G. n.11404/16; **g: Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro** - Ordinanza cautelare - giudizio RG. 12367-2016; **h: Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro** - Sentenza n. 3011-2017 2 - giudizio RG. 12367-2016). (cfr doc. 17 a, b, c, d, e, f, g, h)

Da ultimo, peraltro, in data 7.3.2017 sull'O.M. 241/2016 è caduta anche la scure del Consiglio di Stato che in via cautelare ne ha profilato l'illegittimità proprio nella parte in cui omette il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione che ha errato nel non valutarli: errori che in questa sede si



chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del diniego di poter fruire del punteggio del servizio paritario e della conseguente mancata sua assegnazione/trasferimento in titolarità negli Ambiti prescelti presso la provincia di Siracusa e gradatamente in Sicilia, illegittimità a seguito della quale, è erroneamente assegnata a tutt'oggi in titolarità in Emilia Romagna presso l'ambito 16 della Provincia di Ravenna. (cfr doc.4)

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di 24 punti, (6 x ciascuno dei 4 anni in questione) relativo al servizio di insegnamento svolto presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (ex A071 - Tecnologie e Disegno Tecnico), ha privato la ricorrente del diritto all'assegnazione del quale si ha ulteriore prova documentale.

Con specifico riferimento alla richiesta assegnazione/trasferimento in Sicilia (da Reggio Emilia) negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 24 punti (+6 per il ricongiungimento al comune per un totale di 54 punti) cui avrebbe avuto diritto, avrebbero realizzato l'assegnazione in ruolo ed il trasferimento dovuto, posto che la ricorrente si è vista superare da molti colleghi con un punteggio, di fatto, notevolmente inferiore al proprio.

Si versa in atti l'estratto dei movimenti con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente per la mobilità 2017/2018 per l'intera Sicilia con immediata leggibilità del dato in questione. (cfr doc. 22)

Quindi, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M., la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul PUNTEGGIO, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità



equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.

Per l'effetto,

SI CHIEDE

che l'On.LE adito Tribunale, contrariis reiectis,

PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE E/O SOSPENSIONE della disposizione ostativa qui espressamente impugnata o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annulli gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente, e per l'effetto,

1. ACCERTI E DICHIARI il diritto della ricorrente alla **valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 ed in quelle successive degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria** e segnatamente dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
2. CONDANNI, pertanto, l'Amministrazione convenuta ad **attribuire alla ricorrente, in relazione alla procedura di mobilità anno scolastico 2017/2018 ed alle successive,** oltre al punteggio già attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2014/2015, per anni 4, presso l'Istituto paritario "S. Maria" di Siracusa, considerandolo a tali fini alla medesima stregua del medesimo servizio prestato presso scuole statali, così attribuendole in particolare **il punteggio aggiuntivo a tale titolo di punti 24** e all'adozione di con ogni conseguente adempimento.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e che sconta un contributo unificato di € 259,00.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.)

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di eventuale o necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, che nella specie potrebbero essere ritenuti eventualmente anche tutti quelli inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente in sede provinciale, regionale o nazionale, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma ed anche codesta sezione lavoro, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR: tra i tanti, il precedente ormai assai noto, del Tribunale di Genova, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).



Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia, ivi compreso il Tribunale di Siracusa, sezione lavoro come da allegato precedente, e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito, ove ritenuto di dover integrare il contraddittorio, voglia sin d'ora autorizzarla. (tra i tanti si allega provvedimento del Giudice del lavoro di Genova e provvedimento del Giudice del lavoro di Siracusa, dott. Filippo Favale, nel giudizio R.G. 3187/16 - doc.23)

SI ALLEGANO:

1. Attestazione inserimento in GAE dal 2009;
2. Contratto di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal giorno 1.9.15 ed assegnazione presso l'I.I.S.S. Nervi di Lentini - sez. ass. ITIS di Carlentini (SR), ove ha svolto l'a. s. di prova;
3. Notifica del 13.08.16 assegnazione nuova sede scolastica Ambito 0016 Emilia Romagna/Ravenna;
4. Notifica del 31.8.2016 assegnazione incarico su Sede scolastica assegnazione triennio 2016-2019 presso l'Istituto Nullo Baldini di Ravenna;
5. Provvedimento di interdizione (astensione anticipata dal lavoro);
6. provvedimento del 31.8.2017 di "assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune" per il corrente a.s. 2017-2018, su spezzoni di cattedra presso gli Istituti Superiori Einaudi di Siracusa, Nervi di Lentini e Carlentini;
7. Dichiarazione sostitutiva Stato di Famiglia; 8. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà frequenza scolastica in Siracusa del figlio minore della ricorrente; 9. Attestato di servizio del coniuge;
10. Domanda di mobilità 2017/2018;
- 10 bis) Allegato D alla domanda di mobilità con indicazione del servizio pre-ruolo in scuola paritaria;
11. riscontro a domanda di mobilità 2017/2018;
12. CCNI mobilita personale docente-educativo e ata scuola a.s. 2017-2018;
13. O.M. 221 -2017;



14. C.M. 163/00;
15. D.M. 267/07;
16. D.M. 83/08;
- 17 a-b-c-d-e-f-g-h. precedenti giurisprudenziali;
18. Reclamo mobilità 2017/2018 per omesso riconoscimento punteggio paritaria;
19. Risposta a reclamo;
20. Certificato di servizio scuola paritaria S. Maria di Siracusa;
21. estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
22. Movimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente in Sicilia;
23. Provvedimenti in tema di notifica ex art.151 c.p.c. in materia di scuola;
24. Carta di identità;
25. contributo unificato.

Siracusa 29.01.2018

Avv. Vito Cosentino

Avv. Mario Vaccarella

